Parere del Revisore Unico

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.07.2026 avente ad oggetto:

Definizione agevolata delle entrate comunali – proroga scadenza per l'adesione – abrogazione del precedente testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.04.2026. Approvazione del nuovo regolamento comunale.

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI **N. 72** DEL **07.07.2026**

COMUNE DI LUOGOSANTO
PROVINCIA DI SASSARI

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione n. 13 del 02.07.2026 del Consiglio Comunale

IL SOTTOSCRITTO ANTONIO ROSSI - REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.07.2026 avente come oggetto: **Definizione agevolata delle entrate comunali – proroga scadenza per l'adesione – abrogazione del precedente testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.04.2026. Approvazione del nuovo regolamento comunale.**

PREMESSO che ai sensi dell'art. 239, Tuel D.Lgs. n. 267/2000, Comma 1, lettera b) punto 7) l'Organo di Revisione, nell'ambito delle sue funzioni esprima un parere, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento delle entrate e della riscossione;
- il vigente Regolamento dell'IMU;
- il vigente regolamento della TARI;
- il vigente Regolamento del Canone Patrimoniale Unico;
- il D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 546/1992;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- la Legge 147/2013;
- la Legge 160/2019;

RICHIAMATA, altresì, la legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), la quale ai commi 102-110 dell'articolo 1, introduce un istituto di particolare rilievo per la finanza territoriale: la possibilità per Regioni ed enti locali di disciplinare, con proprio regolamento, forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali.

CHE si tratta di una misura nuova e strutturale, distinta dall'articolo 13 della legge 289/2002 (parzialmente abrogato dal comma 110), coerente con l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione e con la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997.

CONSIDERATO CHE l'introduzione della definizione agevolata si colloca nel solco delle misure deflattive e di miglioramento della riscossione, ma presenta profili delicati sotto il versante degli equilibri di bilancio e della responsabilità amministrativo-contabile.

CHE pertanto**,** ai sensi del comma 102 la definizione agevolata deve essere adottata nel rispetto:

- del principio di legalità (art. 23 Cost.);
- del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
- dell'autonomia finanziaria e dell'equilibrio di bilancio (art. 119 Cost.);

CHE la definizione agevolata deve essere valutata in relazione agli equilibri di bilancio dell'ente e assume particolare rilevanza con riferimento ai crediti di difficile esigibilità;

CHE occorre tener conto del grado di copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e degli effetti sugli stessi;

RILEVATO che la definizione agevolata consente il recupero di crediti difficilmente esigibili mediante versamento spontaneo, che la stessa può determinare una riduzione dei residui attivi e che essa può comportare effetti positivi sugli equilibri finanziari, ove correttamente calibrata rispetto agli accantonamenti effettuati;

CHE appare quindi opportuno introdurre una forma di definizione agevolata a carattere straordinario e delimitato nel tempo, non costituente strumento ordinario di gestione delle entrate:

TENUTO CONTO che la definizione agevolata può riguardare:

- crediti già accertati;
- crediti non ancora accertati;
- crediti in contenzioso;
- rateizzazioni non regolarmente adempiute;

CHE essa può prevedere:

- l'esclusione o riduzione di sanzioni;
- la riduzione degli interessi;
- fermo restando il pagamento della quota capitale;

APPURATO che il vigente Regolamento delle entrate e della riscossione prevede già un sistema di definizione agevolata dell'accertamento dei tributi e che, pertanto, tale disciplina non è né modificata, né integrata dal Regolamento in via di approvazione ed è esclusa dal Regolamento oggetto della presente deliberazione;

RILEVATO che possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate tributarie e patrimoniali dell'ente;

CHE restano esclusi i carichi affidati all'Agente della riscossione nazionale (AdER), in assenza di specifica previsione normativa;

CONSIDERATO che in relazione al contenzioso:

- la definizione agevolata può riguardare anche le liti pendenti;
- la presentazione dell'istanza può comportare:
 la sospensione del giudizio;
 l'estinzione dello stesso in caso di perfezionamento della definizione

CONSIDERATO infine che:

- il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- deve essere trasmesso al MEF entro 60 giorni ai soli fini statistici;
- non è soggetto ai termini ordinari di approvazione dei regolamenti tributari collegati al bilancio.
- **RITENUTO** necessario procedere alla proroga della scadenza di adesione tenuto conto delle diverse scadenze che interessano il periodo precedentemente fissato;
- **RICHIAMATO** il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2026;

Il Revisore, nel prosieguo del presente parere, passa quindi all'esame della nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, che risulta allegata alla presente proposta, all'interno del quale sono state fissate le nuove scadenze;

RITIENE che l'adozione della definizione agevolata:

-sia coerente con gli obiettivi di incremento della riscossione;
-consenta la riduzione del contenzioso;
-sia compatibile con gli equilibri di bilancio;

CHE il Regolamento esaminato:

a. disciplina le modalità di accesso alla definizione agevolata;
b. individua le tipologie di entrate definibili;
c. stabilisce le riduzioni applicabili e le modalità di pagamento;
d. definisce i termini di adesione, comunque non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione;

CHE si rende quindi opportuno provvedere ad abrogare il precedente Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.4.2026;

CHE è quindi necessario approvare il nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la definizione agevolata si applica a periodi temporali delimitati, nel rispetto della normativa vigente;

DATTO ATTO che la presente proposta è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23.12.2025 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il DUP (Documento unico di programmazione), semplificato per il periodo 2026/2028;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23.12.2025 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale per gli esercizi finanziari del 2026/2028;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

ESPRIME

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, ***parere favorevole,*** sulla proposta di deliberazione di **C.C. n. 13 del 02.07.2026** avente come oggetto: **Definizione agevolata delle entrate comunali – proroga scadenza per l'adesione – abrogazione del precedente testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.04.2026. Approvazione del nuovo regolamento comunale.**

Il Revisore, raccomanda, altresì,

- la pubblicazione, una volta approvata la deliberazione relativa alla presente proposta, del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente ai fini dell'acquisizione di efficacia;
- di trasmettere, ai soli fini statistici, il Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione;

Lì **07.07.2026**

Il Revisore unico dei conti
Antonio Rossi
Firmato digitalmente